



REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 22 del 22.06.2018

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico della Provincia di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 3) del vigente Statuto Provinciale, per la durata di 15 giorni, dal 28.06.2018 al 13.07.2018

Data di entrata in vigore 01 AGOSTO 2018

CAPO I – Disposizioni preliminari

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Materia del Regolamento

CAPO II – Riunioni del Consiglio Provinciale. Convocazione ed altre norme generali

Articolo 3 - Sessioni e sedute

Articolo 4 - Convocazione e Ordine del giorno

Articolo 5 - Termini e modalità della convocazione

Articolo 6 - Apertura della seduta – Seduta di prima e seconda convocazione

Articolo 7 - Sedute pubbliche e segrete

Articolo 8 - Presidenza e disciplina delle sedute

CAPO III – Svolgimento delle sedute

Articolo 9 - Comunicazioni ed interventi

Articolo 10 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti

Articolo 11 - Obbligo di astensione

Articolo 12 - Relazione sulle proposte ed apertura della discussione

Articolo 13 - Disciplina della discussione

Articolo 14 - Numero degli interventi

Articolo 15 - Fatto personale

Articolo 16 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

Articolo 17 - Emendamenti sulle proposte di deliberazioni

Articolo 18 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

Articolo 19 - Forme e modalità di votazione

Articolo 20 - Ordine di votazione

Articolo 21 - Esito della votazione

Articolo 22 - Adozione degli atti

Capo IV – Verbali delle sedute consiliari

Articolo 23 - Verbali delle sedute consiliari

Articolo 24 - Firma ed approvazione dei verbali

Capo V – Interrogazioni e Ordini del giorno

Articolo 25 - Finalità

Articolo 26 - Interrogazioni e Ordini del giorno

Articolo 27 - Interrogazioni urgenti

Capo VI - Gruppi consiliari

Articolo 28 - I Gruppi consiliari

Articolo 29 - Conferenza dei Capigruppo

Articolo 30 - Commissioni Consiliari

Capo VII – Obblighi di Trasparenza

Articolo 31 - Obblighi di Trasparenza

Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 32 - Rinvio ad altre disposizioni normative

Articolo 33 - Questioni interpretative

Articolo 34 - Entrata in vigore

CAPO I – Disposizioni preliminari

Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibile con la predetta legge e dello Statuto vigente.

Articolo 2

(Materia del Regolamento)

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento del Consiglio Provinciale sono fissate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano casi che non risultano disciplinati dalle predetti fonti normative, la decisione in ordine ad essi è rimessa al Presidente, sentiti i Capigruppo.

CAPO II – Riunioni del Consiglio Provinciale. Convocazione ed altre norme generali

Articolo 3

(Sessioni e sedute)

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria per deliberare in ordine agli argomenti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 4

(Convocazione e Ordine del giorno)

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Provincia, con l'elenco degli oggetti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Provinciale, nei termini di cui all'art. 39, comma 2 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Presidente può disporre la convocazione del Consiglio Provinciale anche su richiesta scritta dei cittadini e/o delle Associazioni operanti nel territorio Provinciale.

Articolo 5

(Termini e modalità della convocazione)

1. La convocazione è inviata unicamente per posta elettronica certificata ai Consiglieri provinciali almeno cinque giorni lavorativi prima di ogni seduta.
2. Per le riunioni in via ordinaria, il Presidente, quando ne ravvisa l'urgenza, può ridurre il termine a tre giorni. In casi di straordinaria urgenza, sentiti i Capigruppo, la convocazione può essere inviata ventiquattro ore prima; entro tale termine può, comunque, essere integrato l'elenco degli oggetti da trattare, con le modalità previste dal presente articolo per l'invio dell'avviso di convocazione.
3. Il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la seduta.
4. La convocazione deve contenere l'orario d'inizio della seduta, il luogo di svolgimento e gli

argomenti iscritti all'ordine del giorno. Di norma, alla convocazione sono allegati i testi delle proposte di deliberazioni consiliari.

5. L'avviso di convocazione è inviato all'indirizzo di posta elettronica personale che è attivata per ciascun Consigliere provinciale al momento dell'elezione.
6. E' prevista la consegna della convocazione a mezzo del servizio postale, del fax o con notifica cartacea a mezzo dei messi notificatori qualora, in via eccezionale, ne faccia richiesta scritta e motivata il Consigliere stesso.

Articolo 6

(Apertura della seduta – Seduta di prima e seconda convocazione)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi quindici minuti, il Presidente invita il Segretario verbalizzante a procedere all'appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri Provinciali non siano presenti in numero pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Consiglio, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo appello, trascorsi sessanta minuti dall'ora di prima convocazione.
3. Qualora, anche al secondo appello, non risultino presenti Consiglieri Provinciali in numero tale da assicurare la legalità della seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed il Segretario verbalizzante ne dà atto nel verbale della seduta.
4. Una volta raggiunto, con i Consiglieri Provinciali presenti, il numero legale, questo si considera presunto per tutto il corso della seduta consiliare, fatta salva la facoltà di ciascun Consigliere provinciale di chiederne la verifica. Per verificare se il Consiglio Provinciale è costituito in numero legale il Presidente ordina l'appello.
5. La votazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione comporta automaticamente la verifica del numero legale dei Consiglieri Provinciali presenti.
6. Se il Consiglio Provinciale non è costituito in numero legale, dopo il secondo appello, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
7. In mancanza di chi possa presiedere la seduta del Consiglio Provinciale, la diserzione della seduta o lo scioglimento della stessa per mancanza del numero legale, sono comunque attestati dal Segretario verbalizzante nel verbale della seduta.
8. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione sia dichiarata deserta, il Presidente, qualora non sia già previsto nell'avviso di prima convocazione, può decidere di far trattare gli argomenti della seduta dichiarata deserta in seconda convocazione. Il tal caso il Consiglio Provinciale può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, escludendo a tal fine il Presidente.

Articolo 7

(Sedute pubbliche e segrete)

1. Le sedute del Consiglio Provinciale, di norma, sono pubbliche.
2. Il Consiglio Provinciale decide anche su richiesta di un solo Consigliere, con voto palese ed a maggioranza dei presenti, di procedere in seduta segreta. Sulla proposta di passare in seduta segreta possono parlare, oltre al proponente, un Consigliere provinciale a favore ed uno contro.
3. Le sedute sono comunque segrete quanto si discute in merito alle qualità morali delle persone.
4. Le riprese audiovisive delle sedute da parte dei giornalisti, fotoreporter, operatori di testate giornalistiche ed emittenti televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite, anche senza il consenso degli interessati, previa comunicazione verbale

- del loro intendimento al Presidente della Provincia.
5. Le riprese audiovisive delle sedute possono essere effettuate, con mezzi propri, anche da parte di persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio Provinciale, purchè i Consiglieri Provinciali ed il pubblico presente, ne siano debitamente informati all'inizio della seduta. Le riprese dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la pubblica diffusione delle immagini al fine di non pregiudicare l'onore, la reputazione ed il decoro della persona.
 6. Le riprese di cui al comma precedente devono essere espressamente autorizzate. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Presidente almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere:
 - Le generalità di colui che effettua la ripresa;
 - Le modalità della ripresa e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa);
 - Le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
 - Una dichiarazione contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni in materia di un corretto trattamento dei dati personali, all'utilizzo delle immagini al solo scopo dichiarato nella richiesta e all'astensione da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto delle riprese.
 7. Il Presidente decide se autorizzare le riprese ed in caso di diniego ne fornisce le motivazioni. Nel caso in cui le riprese vengano autorizzate, il Presidente, prima dell'inizio della seduta, ne dà comunicazione ai Consiglieri Provinciali ed al pubblico presente nella sala.
 8. Il Presidente, nell'ambito delle proprie competenze di gestione delle sedute, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese audiovisive, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechi pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
 9. In ogni caso non sono ammesse le riprese audiovisive quanto le sedute si svolgono in forma segreta.

Articolo 8 (Presidenza e disciplina delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente della Provincia. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere Provinciale anziano. E' Consigliere anziano il Componente del Consiglio Provinciale con la più alta cifra elettorale ponderata.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Presidente esercita potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine delle sedute e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Dopo gli opportuni richiami ed avvertimenti, può disporre l'allontanamento dalla sala di chiunque sia causa di turbativa o disordine.
4. Il pubblico presente alle sedute deve rimanere nello spazio ad esso riservato, senza parlare ed astenendosi da manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.
5. Il Presidente, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.

CAPO III – Svolgimento delle sedute

Articolo 9

(Comunicazioni ed interventi)

1. Il Presidente fa le comunicazioni che ritenga opportuno portare a notizia del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può dare la parola anche a singoli Consiglieri Provinciali, per comunicazioni urgenti.
3. I Consiglieri Provinciali possono, altresì, domandare chiarimenti e formulare osservazioni.

Articolo 10

(Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di oggetti non iscritti)

1. In principio di seduta si procede allo svolgimento delle interrogazioni; il Presidente può, peraltro, disporre che la loro trattazione, se non conclusa entro la prima ora, venga proseguita nella parte finale della seduta, salvo che l'interrogante chieda che la risposta sia data nell'adunanza successiva o per iscritto. La trattazione delle interrogazione è, comunque, svolta indipendentemente dalla verifica del numero legale.
2. Dopo le eventuali comunicazioni ed interventi di cui all'articolo precedente il Presidente pone in trattazione gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno e di cui all'avviso di convocazione.
3. Il Presidente, specificandone i motivi, può rinviare la trattazione di un argomento ad altra seduta. Il Presidente può, altresì, disporre, per giustificati motivi, una variazione all'ordine dei lavori rispetto a quello programmato con l'avviso di convocazione.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno, quando sia iniziata, può essere sospesa dal Presidente che ne dispone la successiva prosecuzione, per ulteriore discussione o per la votazione nell'ambito della medesima seduta, oppure di una seduta seguente.
5. Gli atti ed i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri provinciali, con invio in formato digitale e per posta elettronica.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio provinciale, che non sia mero atto di indirizzo politico, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267.
7. Fino alla soppressione della figura del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 11, comma 4) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, sulle proposte di cui al comma precedente deve essere espresso anche il parere di conformità del Segretario Generale.
8. I citati pareri sono preliminari e obbligatori, ma non vincolanti per l'Organo competente ad adottare l'atto il quale, se intende discostarsene, può motivatamente farlo.

Articolo 11

(Obbligo di astensione)

1. I Consiglieri provinciali devono uscire dalla sala delle sedute durante la trattazione di deliberazioni in cui versino nelle condizioni di incompatibilità o conflitto d'interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 c.p.c..

Articolo 12

(Relazione sulle proposte ed apertura della discussione)

1. Quando si proceda a trattare una proposta, il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato ne espongono i principali contenuti.
2. Quando sia stata conclusa la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione ed

ammette a parlare i Consiglieri che ne facciano richiesta, nell'ordine delle stesse.

Articolo 13
(Disciplina della discussione)

1. I Consiglieri provinciali che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. I Consiglieri non possono interloquire mentre altri hanno la parola. Durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione.
3. Il Presidente richiama i Consiglieri che non si attengono alle disposizioni di cui al comma precedente. Dopo due richiami, il Presidente introduce loro la parola.

Articolo 14
(Numero degli interventi)

1. I Consiglieri, di norma, possono intervenire una sola volta nella discussione relativa allo stesso argomento.
2. I Consiglieri possono chiedere la parola per intervenire, in qualsiasi momento, per fatto personale o per richiamo all'osservanza del presente Regolamento.
3. Quando il Presidente ritenga di non accogliere la richiesta avanzata ai sensi del comma che precede ed il richiedente insista, sono ammessi a parlare un Consigliere a favore ed uno contro; dopo di che, decide il Consiglio provinciale con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 15
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse. Il Consigliere provinciale che chiede la parola per fatto personale deve specificare in che cosa lo stesso consiste.

Articolo 16
(Questione pregiudiziale e domanda di sospensione)

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Dopo il proponente possono parlare soltanto un Consigliere a favore ed uno contro.
5. L'accoglimento o il rigetto delle questioni proposte è deciso dal Consiglio provinciale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17
(Emendamenti sulle proposte di deliberazioni)

1. Prima che inizi la discussione di una proposta di deliberazione o nel corso della discussione

e sino a quando questo non sia dichiarata chiusa, possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento. Tali proposte sono votate subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

2. Gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e presentati al Presidente, il quale ne dà lettura.
3. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento fino a quanto il Presidente non dichiara chiusa la discussione.

Articolo 18

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Il Presidente, quando sull'argomento non vi siano altri Consiglieri che intendano parlare, dichiara chiusa la discussione. Successivamente, hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente della Provincia ed il Relatore, se previsto, per replicare conclusivamente.
2. Dopo la replica di cui al comma precedente, può essere concessa la parola solo per dichiarazioni di voto. Hanno facoltà di chiederla un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

Articolo 19

(Forme e modalità di votazione)

1. Le votazioni sono, di norma, palesi. Sia la votazione palese che quella segreta hanno luogo, di norma, mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento. Hanno luogo a mezzo del sistema elettronico all'uopo predisposto, ovvero per alzata di mano o per appello nominale in caso di suo non funzionamento ovvero di adunanza tenuta fuori dalla sede abituale.
2. La votazione per appello nominale è adottata quando lo disponga il Presidente o lo domandino almeno due Consiglieri. Per tale votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no". Il Segretario Generale, o chi ne fa le veci, fa l'appello ed annota i voti.
3. Quando si tratta della nomina di persone, la votazione è segreta e viene effettuata mediante l'uso di schede che vengono deposte singolarmente nell'apposita urna, in esito ad appello nominale. Si può procedere in forma palese, quando nessuno dei presenti si oppone, nel caso vi siano proposte nominative espresse. Se la votazione si riferisce alla nomina di più persone, per effettuarla in forma palese occorre, altresì, che ciascun Consigliere intenda procedere mediante un'unica espressione di voto indifferenziata per tutte le persone da nominare.
4. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati il Consiglio, su richiesta di un Consigliere, accolta dal proponente ed approvata dal Consiglio stesso, può procedere per parti, ovvero per singoli articoli o per punti del dispositivo. Sulla richiesta non è ammessa la discussione. Possono intervenire soltanto un Consigliere a favore ed uno contro.
5. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo, quale risulta dalle votazioni parziali.
6. Con un'unica votazione possono essere adottati provvedimenti distinti, quando abbiano contenuto analogo, ovvero siano collegati nel fine.

Articolo 20

(Ordine di votazione)

1. L'ordine di votazione è il seguente:

- La questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
- La questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi ad altra seduta;
- Gli emendamenti, dando la precedenza agli emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi;
- La proposta principale.

Articolo 21
(Esito della votazione)

1. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.
2. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stessa seduta.
3. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa immediatamente ripetere nel modo che ritiene più opportuno.
4. I Consiglieri, prima della votazione, possono dichiarare di non partecipare alla votazione.
5. Non sono computati tra i votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione. Sono invece computati fra i votanti gli astenuti.

Articolo 22
(Adozione degli atti)

1. Le deliberazioni sono adottate quanto riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto non richieda, per esse, un quorum deliberativo diverso.
2. Nel caso le deliberazioni riguardino la nomina di persone, sono comunque eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti sono eletti i più anziani di età.
3. Qualora la legge preveda la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, saranno dichiarati eletti - in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza - colui o coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti; in caso di parità di voti degli eletti di maggioranza, si considerano ultimi eletti i più giovani di età.

Capo IV – Verbali delle sedute consiliari

Articolo 23
(Verbali delle sedute consiliari)

1. Il Consiglio provinciale produce i propri atti in formato digitale ed utilizza le tecnologie informatiche con obiettivi di efficienza e di progressivo abbandono dell'uso della carta.
2. Il Segretario Generale o chi ne fa le veci, provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio. Il Segretario ha facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente della Provincia di sua fiducia; può, altresì, disporre che assista alla seduta altro personale della Segreteria Generale, per prestare attività ausiliaria; può, altresì, ordinare la trascrizione della seduta anche a mezzo di ditte esterne, mediante stenotipia o registrazione.

3. Ciascun verbale contiene la data e il luogo della riunione, l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri presenti e del Segretario verbalizzante, il testo dell'argomento trattato, le modalità e l'esito della votazione con l'indicazione dei Consiglieri contrari, degli astenuti e di coloro che, pur presenti in aula, non hanno partecipato alla votazione. Relativamente alla discussione, vengono indicati i nominativi degli intervenuti, gli interventi e le dichiarazioni di voto che ciascun Consigliere, eventualmente, chiede di inserire nel verbale.
4. Del verbale di cui al precedente punto 2 sono estratti i processi verbali delle singole deliberazioni consiliari.
5. I processi verbali delle singole deliberazioni sono pubblicati in originale all'Albo Pretorio on line, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la parte e nel rispetto della tutela della privacy.
6. La deliberazione che approva il verbale integrale della seduta del Consiglio Provinciale precedente, è pubblicata all'Albo Pretorio on line, mentre il verbale approvato è archiviato e conservato con i sistemi di conservazione digitale degli atti interni all'Ente. Esso può essere oggetto di diritto di accesso ai sensi delle normative vigenti in materia.
7. Sino all'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui all'art. 11 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, comma 4, le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio provinciale, sono svolte dal Segretario Generale dell'Ente o da chi, in caso di assenza o impedimento, ne fa le veci.

Articolo 24

(Firma ed approvazione dei verbali)

1. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; è sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale, di norma, nei trenta giorni successivi alla sua adozione. A tal fine, il relativo argomento, è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio provinciale.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno e l'invio degli atti di cui al precedente comma sono effettuati con le modalità e nella osservanza del termine normale per l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio, previsti dal precedente art. 5.
3. I verbali si intendono approvati nella seduta in cui il relativo oggetto è iscritto all'ordine del giorno, senza votazione, quando nessun consigliere muova osservazioni; non è concesso prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche che si ritengono necessarie in relazione all'effettivo svolgimento dei fatti e degli interventi verbalizzati. Le eventuali rettifiche devono essere consentite dal Consiglio e il silenzio vale come consenso.
4. Quando insorgano contestazioni decide il Consiglio provinciale con il voto della maggioranza dei presenti, espresso per appello nominale.

Capo V – Interrogazioni e Ordini del giorno

Articolo 25

(Finalità)

1. Ciascun Consigliere provinciale, per esplicitare il diritto alla informazione e le sue funzioni di controllo e di indirizzo, può presentare interrogazioni e ordini del giorno, su argomenti che riguardano l'attività della Provincia.

Articolo 26
(Interrogazioni e Ordini del giorno)

1. L'interrogazione, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda se, per quanto risulta al Presidente della Provincia, un fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. Le interrogazioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Alle interrogazioni risponde oralmente o per iscritto il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato, se prevista delega per l'argomento specifico. La risposta orale avviene alla presenza dell'interrogante che ha facoltà di dare lettura dell'interrogazione, ovvero anche di illustrarla.
3. L'interrogante, ottenuta risposta, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.
4. L'ordine del giorno, presentato per iscritto al Presidente consiste in una proposta motivata volta a promuovere una deliberazione oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi, su materie di stretta competenza provinciale.
5. Quando siano stati presentati ordini del giorno, eventuali testi sullo stesso argomento possono essere proposti non oltre l'inizio della seduta. Eventuali emendamenti possono invece presentarsi fino a che il Presidente non dichiari chiusa la discussione; il proponente ha, peraltro, facoltà di chiedere che l'ordine del giorno sia votato prioritariamente nel testo da lui presentato ovvero con gli emendamenti sui quali ritiene di concordare.
6. Indipendentemente dal numero dei firmatari, l'ordine del giorno è illustrato solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.
7. Gli ordini del giorno devono essere posti in discussione non oltre la terza seduta successiva alla loro iscrizione, salvo ulteriore rinvio richiesto dal proponente.

Articolo 27
(Interrogazioni urgenti)

1. All'inizio di seduta, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo precedente, possono essere presentate interrogazioni ritenute di estrema urgenza con richiesta di risposta immediata.
2. Il Presidente, quando ritenga che effettivamente sussiste l'urgenza, risponde nel corso della seduta; se occorra acquisire elementi per la risposta, questa è data nella seduta successiva.

Capo VI - Gruppi consiliari

Articolo 28
(I gruppi consiliari)

1. I Consiglieri, anche nel corso del mandato amministrativo, possono far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti, con l'accettazione del gruppo di nuova appartenenza. Possono, altresì, formare un nuovo gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il gruppo misto che si costituisce comprendendo anche un solo Consigliere.
2. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo capogruppo ed, eventualmente, di chi lo sostituisce in caso di assenza.

Articolo 29
(Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo, è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o dal Vice Presidente, ha il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il Presidente della Provincia nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente può, altresì, convocare la Conferenza dei Capigruppo per particolari argomenti di forte rilevanza.
3. In caso di contestuale assenza o impedimento del Capogruppo e Vice Capogruppo, i Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.
4. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti non meno della metà dei Capigruppo.
5. Le determinazioni della Conferenza hanno carattere vincolante per quanto riguarda la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Provinciale.
6. Il Segretario Generale partecipa, con funzione consultiva, ai lavori della Conferenza.
7. Un dipendente della Provincia, designato dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, funge da segretario della Conferenza, con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni.

Articolo 30
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Consiliari per lo svolgimento d'indagini sull'attività dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento. Le Commissioni d'indagine sono presiedute da un Consigliere Provinciale appartenente a un gruppo di opposizione.
2. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale e dei responsabili dei Servizi Provinciali, nonché, dei Dirigenti di Enti e di Aziende dipendenti dalla Provincia o da questa controllati nonché, delle Società cui l'Ente partecipa.
3. La Commissione, inoltre, può per l'adempimento dei propri compiti, chiedere al Presidente della Provincia, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.

Capo VII – Obblighi di Trasparenza

Articolo 31
(Obblighi di Trasparenza)

1. I Consiglieri Provinciali sono tenuti a fornire alla Provincia di Brindisi i dati necessari all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi della vigente normativa, nonché del Regolamento Provinciale in materia.

Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 32
(Rinvio ad altre disposizioni normative)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni e le norme del Decreto Legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre normative vigenti e lo Statuto della Provincia di Brindisi.

Articolo 33
(Questioni interpretative)

1. In merito alle eventuali questioni che insorgano per ciò che attiene allo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dal presente Regolamento e dallo Statuto, decide il Presidente, sentiti i Capigruppo ed acquisito il parere tecnico/legale del Segretario Generale o di chi ne fa le veci.

Articolo 34
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio informatico, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 3), del vigente Statuto Provinciale.